

Nuove Regole Europee di Default – Informazione per i clienti

Il 1° gennaio è entrata in vigore la nuova regolamentazione europea¹ (e relative modalità di applicazione della Banca d'Italia²) in merito alla classificazione delle controparti inadempienti ("Default"). Tale normativa stabilisce criteri e modalità di classificazione del default più restrittivi rispetto a quelli finora vigenti.

PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

Le nuove regole stabiliscono l'obbligo per le Banche e gli Intermediari di considerare inadempienti, e quindi in default tutti i clienti che presentino arretrati di pagamento per oltre 90 giorni consecutivi sulle proprie esposizioni, quando l'ammontare dello scaduto sia **contemporaneamente** superiore a:

- 500 euro, nel caso di clienti Corporate (grandi imprese),
- 100 euro, nel caso di clienti Retail (professionisti e PMI) (**importi assoluti**)

e, in ogni caso, superiore all'1% del totale delle esposizioni detenute (**importo relativo**)

Per le esposizioni che avranno superato contemporaneamente entrambe le soglie di cui sopra, per un **periodo superiore ai 90 giorni consecutivi** procederemo quindi all'automatica classificazione in default (*past due*) del cliente. A tal proposito, si precisa che non sarà possibile, per il cliente, compensare i propri importi scaduti con altre linee di credito aperte non utilizzate, ma dovrà procedere direttamente al pagamento degli arretrati. Il conteggio effettivo dei giorni di arretrato sarà avviato dal giorno successivo alla data del primo arretrato e solo a seguito del superamento delle soglie di rilevanza previste.

Secondo le nuove indicazioni normative, inoltre, la **qualifica di inadempimento (default)** dovrà essere **mantenuta per un periodo di ulteriori 3 mesi (90 giorni)** dal momento in cui la situazione sarà stata regolarizzata. Durante tale periodo aggiuntivo, sarà quindi regolarmente valutato il comportamento e la situazione finanziaria complessiva del cliente ai fini di una risanificazione della sua condizione.

ULTERIORI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Ulteriori modifiche regolamentari riguardano:

- il riconoscimento della condizione di **inadempienza probabile** (*unlikeliness to pay*), che sarà attribuita in tutti i casi in cui sia ritenuto improbabile che, senza il ricorso ad azioni proprie quali escussione delle garanzie, il cliente sia in grado di adempiere integralmente alla propria obbligazione. Ai fini della valutazione del probabile inadempimento, la nostra Società terrà conto dei pertinenti indicatori regolamentari di natura quali-quantitativi attestanti, tra l'altro, la presenza di una riduzione certa del valore dell'obbligazione finanziaria in caso di ristrutturazione della posizione debitoria
- l'adeguamento delle pertinenti **segnalazioni di vigilanza**, al fine di ricomprendere le modifiche ai criteri di calcolo dei giorni di scaduto, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell'identificazione del probabile inadempimento, le nuove regole di applicazione nonché i criteri di uscita dello stato di Default

¹ Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575, art. 178

Linee guida EBA (EBA GL 2016/07) in materia di applicazione della definizione di default

Norme tecniche di regolamentazione EBA sulla definizione della c.d. "soglia di rilevanza" per le esposizioni in arretrato

Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018, in cui sono specificati i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza stabilita dall'EBA

² <https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/2020.12.28-Comunicazione-if.pdf>

ADEGUAMENTI PREVISTI E RIPERCUSSIONI ATTESE

In un contesto di sempre **maggiore rigore normativo**, che prevede l'obbligo per la Società di seguire le classificazioni di default secondo i nuovi criteri, sarà quindi essenziale per la Società perseguire un rapporto di costante fiducia e di reciproca collaborazione con la propria clientela, auspicando che una più profonda consapevolezza sulle nuove norme in vigore consentirà l'adozione di atteggiamenti responsabili in termini di puntualità e di rispetto degli impegni assunti.

Solo in questo modo sarà possibile evitare la classificazione a default, con le possibili relative conseguenze in termini di accesso a credito e finanziamenti.

Per approfondimenti sulla nuova definizione di default:

<https://www.bancaditalia.it/media/fact/2020/definizione-default/index.html>

Per le risposte alle domande frequenti:

<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html>

Per chiarimenti sugli impatti sulla Centrale dei Rischi:

<https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2020/approfondimento-cr/index.html>